



DELFİ – ASSOCIAZIONE CULTURALE - APS

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 NOVEMBRE 2022

Nel rispetto delle norme statutarie si delibera quanto segue.

Inizio lavori ore 20,00.

Presenti n. 7 soci (di cui 2 per delega) su 17.

Come da art. 21 del Codice Civile, essendo andata nulla la prima convocazione in data 10 novembre, in questa seconda convocazione l'assemblea è valida e deliberante.

Vengono presentati i seguenti punti:

- in relazione al procedimento di trasmigrazione al RUNTS, avendo ricevuto comunicazione in data 24 ottobre c.a. della necessità di modificare il comma 2 dell'articolo 8 del nostro statuto per poter essere registrati al suddetto RUNTS, considerato che, come ha specificato la responsabile della regione Emilia Romagna, essendo una richiesta del RUNTS, per questa modifica di statuto è valida la semplice assemblea ordinaria, purchè sia svolta entro il 31 dicembre 2022, si decide di eliminare la parola "maggiorrenne" da detto comma, di lasciare inalterato tutto il resto dello statuto e si chiede l'approvazione;
- si da lettura dell'intero statuto e si chiede l'approvazione;
- viene deciso di dare mandato al Presidente, sig. Andrea Spada, di depositare il nuovo statuto all'Agenzia Delle Entrate e si chiede l'approvazione.

L'assemblea approva tutti i punti all'unanimità.

Fine dei lavori ore 22,30.

Il presidente

Andrea Spada

Via S. Martino, 13 - 47100 Forlì
Tel. (0543) 23221 - Fax (0543) 3417
Cod. Fiscale 92036270400

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 11 NOV 2022
N. 1935 Mod. 3 E
Euro

Il segretario

Francesca Magnani

Francesca Magnani

L'ADDETTO AL SERVIZIO



MODIFICA STATUTO

Con la presente scrittura, su incarico dell'assemblea, il Presidente Andrea Spada, nato a Forlì il 9 novembre 1966 e residente a Forlì in via Passo Buole 34a -Codice Fiscale SPDNR66S09D704Y-,

premesso

- che è corrente in Forlì in via San Martino 13 l'associazione "Delfi Associazione Culturale" avente Codice Fiscale 92036270400;
- che l'associazione veniva costituita il 28 agosto 1996 con atto registrato all'Ufficio del Registro di Forlì il 16 settembre 1996 al n. 4555/3°;
- che lo statuto veniva modificato il 22 maggio 2003 con atto registrato all'Ufficio del Registro di Forlì il 6 giugno 2003 al n. 3717;
- che lo statuto veniva modificato il 22 novembre 2018 con atto registrato all'Ufficio del Registro di Forlì il 4 dicembre 2018 al n. 2498;

deposita il seguente statuto modificato.

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "DELFI ASSOCIAZIONE CULTURALE - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "DELFI ASSOCIAZIONE CULTURALE- APS", con sede in FORLÌ (FC).
2. L'Associazione opera senza fini di lucro.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di



Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'MURR' and 'Delfi'.

terzi finalizzate a: (a) interventi sociali; (c) prestazioni socio-sanitarie; (d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative; (g) formazione universitaria e post-universitaria; (h) ricerca scientifica di interesse sociale; (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (p) inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle persone; (v) promozione della cultura della legalità e della non violenza; (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare:

a) Iniziative di carattere socio-culturale, animativo, educativo, ricreativo, e formativo che abbiano come finalità la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo delle capacità e delle risorse umane attraverso una offerta di servizi che prevede l'utilizzo di risorse strumentali, umane, tecniche e culturali di proprietà dell'associazione stessa nonché disponibili attraverso un processo di interazione e di opportuni collegamenti con il mondo della scuola, dell'università, della formazione professionale, delle amministrazioni pubbliche, dell'associazionismo, del volontariato, degli studi professionali, del mondo della cooperazione, realtà locali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali e con il sistema produttivo; attività corsuali, seminariali e formative che mirano a sviluppare capacità, abilità, attitudini, conoscenze e competenze per operare delle scelte responsabili e usare correttamente le risorse (le iniziative di formazione professionale, formale, non formale e informale riguardano i seguenti ambiti e tipologie: orientamento scolastico, professionale e lavorativo; formazione al lavoro; formazione sul lavoro; interventi a favore dei cittadini; interventi a favore di persone con deficit di opportunità o extracomunitari; interventi nell'ambito dell'amministrazione pubblica, formazione per insegnanti, docenti, insegnanti di sostegno, personale docente e non docente di e per ogni tipo e grado di scuola; formazione per l'università; formazione per associazioni; formazione per il volontariato, cooperative, enti e/o realtà non-profit e associazioni di categoria; formazione continua; teleformazione, formazione a distanza e corsi on-line; conferenze; convegni; project-work; formazione prevista dalle leggi dello stato: ogni altro tipo di formazione).

b) Azioni e attività che, *in linea con le direttive e il preambolo della "Convenzione di Istanbul" del 2011 ("Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la*

Francesca Pasquini - MUPP
Deft
An hr



violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" - 11 maggio 2011), che indica anche i comportamenti da seguire alle diverse parti proponenti e a chi concretamente agisce in tale ambito, rispettino, a norma di Legge, i seguenti punti: condannino ogni forma di violenza sulle donne e di violenza domestica, sia essa perpetrata dal coniuge, dal convivente, dal partner anche se non condivide la stessa residenza della vittima; riconoscano il raggiungimento dell'uguaglianza di genere come elemento chiave e fondante per prevenire la violenza contro le donne; riconoscano che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che ha portato ad una dominazione sulle donne e ad una discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini impedendone la emancipazione; riconoscano la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e che è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette a posizioni subordinate rispetto agli uomini; riconoscano che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza domestica, molestie sessuali, stupri, matrimoni forzati, delitti commessi in nome del cosiddetto "onore", mutilazioni dei genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e spesso costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi; considerino le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi e sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; riconoscano che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; riconoscano che le donne subiscono violenze domestiche in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica; riconoscere che i bambini sono anch'essi vittime di violenza domestica, se non altro come testimoni delle violenze attuate all'interno della famiglia; considerino importante creare una Europa libera dalla violenza di genere, dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica; considerino l'importanza di promuovere percorsi educativi e di sensibilizzazione che stimolino verso temi quali la parità dei sessi, ruoli di genere non stereotipati, soluzione non violenza dei conflitti; considerino fondamentali gli interventi che promuovano un cambiamento socio-culturale atto a modificare pregiudizi stereotipi, tradizioni o quant'altro che si basi sulla inferiorità femminile o modelli stereotipati dei ruoli; considerino l'importanza di utilizzare personale adeguatamente formato per le attività di contrasto al fenomeno della violenza domestica e, nello specifico, al trattamento degli autori di

Francesca Maria Pagani Stefanini

David

Ar

violenza anche con l'istituzione di appositi centri e/o programmi in raccordo con i servizi a sostegno delle vittime, anche sotto il nome "CTM" (Centro Trattamento Maltrattanti"), promuovano il contrasto al fenomeno della violenza, della violenza domestica e della violenza di genere, con: attività volte a mettere in sicurezza le vittime di violenza di genere e violenza domestica, anche in collaborazione con altre associazioni, centri antiviolenza, enti, forze dell'ordine, ecc. in una logica di rete, sia sul territorio locale, che su quello nazionale ed internazionale; al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti nonché a prevenire nuove violenze e il rischio di recidiva, attività di consulenza psicologica e psicoterapeutica, sia individuale che di gruppo, nei confronti degli autori di violenza di genere e domestica, o a rischio di comportamenti violenti, sia negli ambienti dell'associazione, che in altre strutture (anche in ambito pubblico), in situazioni di detenzione, in ambiti residenziali, in altre forme che le normative possano prevedere, svolte da psicologi e psicoterapeuti preparati anche ad interventi specifici nell'ambito del trattamento di autori di violenza di genere e domestica, considerando non solo la violenza fisica, ma anche gli atti persecutori (ad esempio lo stalking) e le altre forme di violenza, fra le quali quella sessuale, quella economica, quella psicologica, ecc.; azioni di raccordo, collaborazione e supporto, di ogni tipo, ordine e grado, con i centri antiviolenza sia del territorio locale che del territorio nazionale e internazionale; attività di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e domestica, sul trattamento di maltrattanti in vari ambiti e contesti (pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado, ecc.) anche in raccordo con altre entità; attività di informazione e formazione sui temi specifici del trattamento di maltrattanti e sulla prevenzione alla violenza e alla violenza di genere rivolti a professionisti, operatori, professionisti/operatori del settore e alla cittadinanza tutta; attività in raccordo e collaborazione con altri centri e/o entità che, sia a livello nazionale che internazionale, si occupano di trattamento di autori di violenza di genere e violenza domestica, anche con la possibilità di formalizzare accordi, protocolli d'intesa, reti di associazioni, ecc. o qualunque forma o modalità che permetta un lavoro congiunto, anche di presentazione di progetti a livello sia nazionale che internazionale; attività di raccolta dati e/o statistici, sia in forma disgiunta che in forma collaborativa con altre entità, per monitorare il fenomeno, sondare le azioni di trattamento e valutarne l'efficacia.

- c) Azioni e attività che, anche sotto il nome di "IntegrAzione", promuovano il contrasto al fenomeno della violenza e della discriminazione di qualunque tipo, come ad esempio nei confronti delle minoranze, degli orientamenti sessuali, delle

penelope p. Pagni - MNP

DeBella

An

identità di genere, del credo religioso, politico, ecc.. In questo ambito le azioni saranno: attività di consulenza, psicologica e psicoterapeutica, sia individuale che di gruppo, sia negli ambienti dell'associazione, che in altre strutture (anche in ambito pubblico), in situazioni di detenzione, in ambiti residenziali, ecc., svolte da psicologi e psicoterapeuti preparati anche ad interventi specifici nell'ambito e con collaborazioni con altri professionisti di altri settori (ad esempio ambito giuridico); attività di sensibilizzazione sul tema del contrasto alle discriminazioni di ogni tipo in vari ambiti e contesti (pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado, mondo del lavoro, ecc.); attività di informazione e formazione sui temi specifici della discriminazione e la prevenzione e il contrasto alla stessa.

d) Azioni e attività di consulenza psicologica e psicoterapeutica nei confronti delle diverse problematiche e del disagio personale, familiare e di gruppo ad ampio spettro svolte da psicologi e psicoterapeuti preparati negli specifici ambiti di trattamento richiesto.

e) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Le attività di cui ai due commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni, lasciti e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Amh
Zanetti
Francesco Pagnini
MMP

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

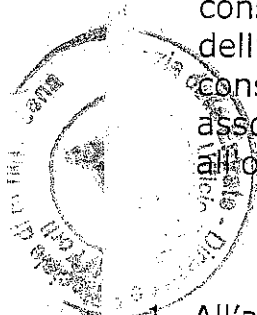
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo, o rendiconto, verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al presente statuto. I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.
2. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
3. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi



Handwritten signatures and initials on the right margin:
 - Top: A stylized signature.
 - Middle: "Pascu-Stefan" followed by a signature.
 - Bottom: "Dord" followed by a signature.
 - Far bottom: "An" followed by a signature.

al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

2. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
3. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
4. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
5. La qualità di socio si perde:
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota associativa e trascorsi sei mesi dal sollecito;
 - per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
7. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

Ar km
Zandotto
Pascari Stefano
MMP

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
2. I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Revisori.
2. Elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o rendiconto consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Manfredi
Francesco Pasquale
D'Adda
Am

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
9. L'Assemblea ordinaria:
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
11. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per numero 3 (tre) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio direttivo:
 - nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
4. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso di composizione del Consiglio direttivo con soli tre componenti esso è validamente costituito e deliberante con la presenza di tutti i componenti.
5. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Renato J. Tassi Stefano MUP

2008/08/16

Am. M.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 2 (due) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.
2. Il Collegio, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione di un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, e nel rispetto delle normative vigenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
2. Ogni controversia non risolta tramite il procedimento di

Francesco Luigi Tassinari

Antonio

mediazione sarà risolta in via definitiva da un arbitro, designato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la associazione ha sede. Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede l'associazione.

Art. 13 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

Forlì, lì 11 NOVEMBRE 2022

Am. fm
Sevico Gesto
Franceschini
Pasqu' Stefano
MMPA